

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(SENGI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(BOSCO)

e col **Ministro del Turismo e dello Spettacolo**

(FOLCHI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 1961

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e il Perù concluso a Lima l'8 aprile 1961

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente Accordo culturale venne firmato in Lima in occasione della visita del Capo dello Stato italiano in Perù, l'8 aprile 1961.

Attraverso detto Accordo i due Paesi hanno inteso rendere ancora più intense e feconde le relazioni culturali già esistenti fra di loro, nel quadro degli antichi vincoli di amicizia che legano i due popoli e delle comuni tradizioni latine e cristiane.

Con l'articolo 1 viene sancito un impegno delle due Parti ad accordare ogni facilitazione alle istituzioni culturali autorizzate dai rispettivi Paesi e funzionanti o da crearsi nel territorio dell'altra Parte.

L'articolo 2 precisa le facilitazioni fiscali da accordare alle istituzioni culturali stesse.

In base all'articolo 3 le Parti favoriranno presso le proprie Università, gli Istituti superiori e gli Istituti di istruzione secondaria l'insegnamento della lingua, letteratura, arte, storia e archeologia dell'altro Paese. In particolare, nelle scuole secondarie peruviane lo studio della lingua italiana avrà una posizione pari a quella della lingua straniera più favorita.

L'articolo 4 prevede che il riconoscimento dei titoli di studio secondari, universitari, nonché dei periodi parziali di studio compiuti nell'altro Paese ai fini del proseguimento degli studi universitari, verrà regolato di comune accordo dai due Governi.

Verranno inoltre esaminate le condizioni in base alle quali potrà essere consentito,

nei rispettivi territori, ai cittadini dell'altra Parte in possesso dei necessari titoli di studio e di abilitazione, l'esercizio delle professioni (articolo 5).

Infine, verranno riconosciuti i titoli di studio rilasciati da istituti scolastici riconosciuti da una delle due Parti e funzionanti nel territorio dell'altra, sempre che i programmi di studio relativi si conformino ai regolamenti vigenti (articolo 6).

L'articolo 7 impegna le due Parti a favorire i contatti diretti fra le Università e gli organismi culturali dei due Paesi, specie mediante scambi di missioni archeologiche e scientifiche, di pubblicazioni culturali, come pure scambi di professori, di conferenzieri, di studiosi, studenti e borsisti.

L'articolo 8 prevede tutta una serie di iniziative e di mezzi volti a facilitare una migliore conoscenza delle rispettive cultu-

re, quali la diffusione di libri e di materiale culturale in genere, mostre d'arte, d'artigianato e dell'editoria, esposizioni scientifiche e tecniche, manifestazioni teatrali e musicali, trasmissioni radio-televisive, scambi di film culturali, collaborazione cinematografica.

Viene inoltre incoraggiato il turismo quale mezzo fra i più efficaci per una sempre maggiore comprensione fra i due Paesi (articolo 10).

L'articolo 11 riguarda gli scambi nel settore sportivo.

Infine l'articolo 12 prevede un sistema di commissioni miste che dovranno riunirsi periodicamente a Roma e a Lima, al fine di facilitare l'esecuzione dell'Accordo e di promuovere concrete iniziative per accentuare la collaborazione culturale fra l'Italia e il Perù.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo culturale tra l'Italia e il Perù concluso a Lima l'8 aprile 1961.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al disposto dell'articolo 14 dell'Accordo stesso.

ALLEGATO

ACCORDO CULTURALE FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL PERÙ

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA e il PRESIDENTE DEL PERÙ,

tenendo conto dei vincoli di amicizia che legano i loro popoli e della comunità di tradizioni latine e cristiane sulle quali si basa la vita culturale di essi,

animati dal desiderio di rendere ancora più intense e feconde le relazioni già esistenti fra i due Paesi nel campo delle lettere, delle arti, della scienza e della tecnica,

hanno deciso di concludere un Accordo Culturale e, a tale scopo, hanno nominato come loro Plenipotenziari:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

S. E. l'On. Mario MARTINELLI, Ministro del Commercio con l'Estero;

IL PRESIDENTE DEL PERÙ:

S. E. il dott. Luis ALVARADO G., Ministro degli Affari Esteri;

i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Ciascuna delle Alte Parti Contraenti s'impegna a favorire la creazione, il funzionamento e lo sviluppo nel proprio territorio di istituzioni culturali dell'altra Parte, autorizzate dai rispettivi Governi, e la cui attività sia diretta all'attuazione dei fini generali del presente Accordo.

In particolare, il Governo del Perù darà ogni possibile agevolazione per lo svolgimento delle attività dell'Istituto di Cultura italiano esistente a Lima, e il Governo Italiano agevolerà la creazione e le attività di una analoga istituzione del Perù a Roma.

Il termine « istituzioni culturali » di cui al presente articolo comprende le scuole, le biblioteche, gli istituti, centri di cultura e, in genere, ogni altro ente che sia riconosciuto idoneo al perseguimento dei fini ai quali s'ispira il presente Accordo.

Art. 2.

I suoli, gli edifici o parti di edifici di proprietà delle istituzioni culturali di ciascuna delle Alte Parti Contraenti, menzionate all'articolo 1 oppure di proprietà dello Stato cui le istituzioni appartengono, sono esen-

ti nel territorio dell'altra Alta Parte Contraente dalle imposte dirette erariali e locali che colpiscono gli immobili stessi ed i loro redditi, a condizione che essi siano adibiti agli scopi istituzionali di cui all'articolo 1 e, pertanto, senza fini di lucro.

Il trasferimento dei diritti di proprietà sul suolo e sugli edifici destinati a sede delle istituzioni culturali è esente dalle imposte e tasse relative.

Le Alte Parti Contraenti si assicurano reciprocamente le esenzioni dai diritti doganali per l'importazione di oggetti di arredamento, di materiale didattico, di studio o scientifico ed ogni altro materiale richiesto per la costituzione ed il funzionamento delle istituzioni culturali di cui all'articolo 1.

Analogo trattamento sarà riservato all'importazione destinata alle istituzioni culturali predette, di libri, riviste, giornali, pubblicazioni periodiche, musica stampata, dischi e nastri magnetici, a condizione che l'importazione stessa non rivesta carattere di operazione commerciale, e che i libri, le riviste, i giornali, le pubblicazioni periodiche e la musica stampata non abbiano caratteristiche di lusso.

I film didattici, di informazione e di documentazione saranno ammessi all'importazione temporanea in esenzione dai diritti doganali con l'obbligo della riesportazione.

Art. 3.

Ciascuna delle Alte Parti Contraenti favorirà presso le Università, gli Istituti Superiori e gli Istituti di Istruzione Secondaria con sede nel proprio territorio la creazione di cattedre, lettori e corsi liberi di lingua, letteratura, arte, storia e archeologia dell'altro Paese.

In particolare, il Governo Italiano favorirà lo studio della letteratura e dell'arte peruviana, specialmente della civiltà precolombiana, nell'ambito dell'insegnamento universitario ed il Governo del Perù si impegna a introdurre lo studio della lingua italiana negli Istituti ufficiali di Istruzione Secondaria e a riconoscere la sua validità nei programmi di esame in posizione di parità con la lingua straniera più favorita, fra quelle per cui è previsto lo stesso tipo d'insegnamento, come pure a mantenere e sviluppare lo studio della lingua, della letteratura, della storia e dell'arte italiane nelle Università e negli Istituti Superiori.

Art. 4.

Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad esaminare e regolare di comune accordo il riconoscimento reciproco dei titoli di studio secondari di ogni ordine e grado previsti dai propri ordinamenti scolastici anche ai fini del proseguimento degli studi in ciascuno dei due Paesi e dell'ammissione alle Università ed agli altri Istituti di Istruzione Superiore.

Le Alte Parti Contraenti esamineranno inoltre la possibilità di regolare, in base a speciali tabelle di equipollenza, il riconoscimento dei titoli universitari conseguiti a seguito di regolari corsi di studio nonchè dei periodi parziali di studio compiuti nell'altro Paese e dei relativi esami per il proseguimento degli studi universitari.

Art. 5.

Le Alte Parti Contraenti determineranno di comune accordo le condizioni in base alle quali potrà essere consentito, nei rispettivi territori, ai cittadini dell'altra Parte in possesso dei necessari titoli di studio e di abilitazione l'esercizio delle professioni.

Art. 6.

Le Alte Parti Contraenti s'impegnano a riconoscere i titoli conseguiti, con validità legale, presso gli Istituti scolastici legalmente riconosciuti da una delle Parti stesse e funzionanti nel territorio dell'altra, sempre che i programmi e i piani di studio corrispondano a quelli vigenti nel Paese dove si chiede il riconoscimento.

Art. 7.

Ciascuna delle Alte Parti Contraenti si impegna a favorire i contatti diretti fra le Università e gli altri organismi di cultura umanistica, artistica, scientifica e tecnica dei due Paesi mediante:

- a) lo scambio di missioni archeologiche, scientifiche e tecniche;
- b) lo scambio di professori, bibliotecari, conservatori di musei, conferenzieri, studiosi e studenti;
- c) lo scambio di borsisti;
- d) lo scambio delle pubblicazioni ufficiali di Università, Accademie, Biblioteche, Società Scientifiche ed Istituzioni Culturali in genere.

In particolare sarà favorita la costituzione e lo sviluppo di Istituzioni e Fondazioni che abbiano per fine le ricerche archeologiche, scientifiche e tecniche nonché la creazione e l'amministrazione di borse di studio e di specializzazione destinate a cittadini italiani e peruviani, particolarmente nel settore delle lettere, delle arti, delle scienze e della tecnica.

Art. 8.

Le Alte Parti Contraenti favoriranno la miglior conoscenza delle rispettive culture per mezzo:

- a) della diffusione di libri e pubblicazioni periodiche in lingua originale od in traduzione, nonché di dischi, nastri sonori e microfilm a carattere culturale, artistico, scientifico e tecnico;
- b) di mostre del libro;
- c) di mostre d'arte, d'arte applicata e di artigianato;
- d) di esposizioni scientifiche e tecniche;
- e) di manifestazioni teatrali e musicali;
- f) di trasmissioni radiofoniche e televisive;
- g) di scambi di film didattici, d'informazione e di documentazione, nonché di organizzazione periodica di « settimane del film » e di prime

visioni di singoli film, intese allo scopo di divulgare i risultati conseguiti dall'arte cinematografica dei due Paesi. Sarà particolarmente incoraggiata la collaborazione cinematografica italo-peruviana.

A questi fini le Alte Parti Contraenti si concederanno reciprocamente ogni possibile facilitazione e, in particolare, l'organizzazione delle attività sopra elencate sarà agevolata sostituendo un'apposita dichiarazione fideiussoria, da parte delle rispettive Rappresentanze Diplomatiche e Consolari, al versamento del deposito doganale relativo all'importazione ed all'esportazione temporanea.

Art. 9.

Ciascuna delle Alte Parti Contraenti si impegna ad agevolare, nell'ambito della propria legislazione, l'istituzione e il funzionamento di corsi speciali resi necessari da esigenze migratorie o di altro genere.

Art. 10.

Le Alte Parti Contraenti, convinte che il turismo costituisca uno dei mezzi più efficaci per una sempre maggiore comprensione fra i loro due Paesi, prenderanno tutte le misure idonee a facilitarlo nei reciproci rapporti.

Art. 11.

Ciascuna delle Alte Parti Contraenti incoraggerà l'organizzazione di manifestazioni ed incontri fra sportivi italiani e peruviani e la partecipazione degli stessi a corsi, manifestazioni e gare a carattere internazionale che si svolgano nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Art. 12.

1) Ai fini dell'applicazione del presente Accordo nonchè della formulazione di ogni proposta destinata ad adeguarlo agli ulteriori sviluppi delle relazioni culturali dei due Paesi, le Alte Parti Contraenti si accorderanno per creare due Commissioni Miste italo-peruviane, l'una a Roma, l'altra a Lima.

2) Ogni Commissione sarà composta da un Presidente e da quattro membri di cui due saranno nominati dal Governo Italiano e due dal Governo Peruviano.

3) A Lima, il Governo del Perù nominerà un peruviano alla Presidenza. A Roma il Governo Italiano nominerà un italiano alla Presidenza.

4) Ogni Commissione si riunirà su convocazione del Presidente almeno due volte all'anno.

5) Ogni Commissione adotterà il suo regolamento interno.

6) Il programma dei lavori delle due Commissioni sarà stabilito, nei limiti del possibile, ogni anno tramite reciproche consultazioni.

Art. 13.

Il presente Accordo è concluso senza limiti di tempo e resterà in vigore fino a che sia denunciato da una delle Alte Parti Contraenti.

In tal caso, l'Accordo cesserà di avere vigore sei mesi dopo la notifica della denuncia.

Art. 14.

Il presente Accordo sarà ratificato nel più breve tempo possibile ed entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica, che avrà luogo a Roma.

IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari sopra nominati hanno firmato il presente Accordo redatto in due esemplari, ciascuno in lingua spagnola e italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede, e vi hanno apposto i loro sigilli.

FATTO a Lima, addì otto del mese d'aprile dell'anno millenovecentosessantuno.

MARIO MARTINELLI
CARLO RUSSO

LUIS ALVARADO